


Civile Ord. Sez. 3 Num. 15728 Anno 2024

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 05/06/2024



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4559/2022 R.G. proposto da:

VACCARONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO T. SOLERA 7, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CICERCHIA (CCRPTR55A08H501P) rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO GIACOMO M. BOLONDI (BLNNG64R08F205J), FORTUNATO TAGLIORETTI (TGLFTN51S07B300E)

-ricorrente-

contro

GENERALI ITALIA SPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO (MNTBVN40B26H198A), PAOLO ZUCCHINALI (ZCCPLA64T16L753I)

-controricorrente-

nonché contro

VACCARONE LAURA

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 2327/2021 depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1.- Giuseppe Vaccarone investiva i suoi risparmi acquistando dalla Ina Assitalia, poi divenuta Generali Italia spa, cinque polizze vita.

2.- Successivamente, agiva in giudizio assumendo che:

- era stato carpito con dolo il suo consenso a sostituire due delle polizze vita acquistate, in scadenza, con altre due polizze asseritamente più vantaggiose, con l'assicurazione che la differenza di capitale versata sulle prime due polizze rispetto all'importo necessario per accendere le seconde due gli sarebbe stata restituita accreditandola su un'altra polizza già esistente e che continuava ad essere operativa;

- dopo qualche tempo, constatava però che: le nuove polizze sottoscritte erano in realtà state emesse a condizioni più sfavorevoli rispetto alle precedenti e, soprattutto, che non gli era più stata restituita la differenza a suo credito, pari ad oltre 22.237,77 €, mediante l'accredito sull'altra polizza. Inoltre, le Generali emettevano due quietanze di riscatto anticipato in relazione alle due polizze in scadenza e sostituite, in tal modo facendole apparire come polizze anticipatamente riscattate, incamerando la differenza.

Il Vaccarone chiedeva quindi l'annullamento delle nuove polizze per vizi del consenso, a causa del dolo delle Generali, e la restituzione dell'intero capitale investito nelle precedenti polizze, o comunque la condanna della compagnia di assicurazioni a restituirgli la differenza tra il capitale in precedenza investito nelle due polizze in scadenza e quello reimpiegato, e comunque il risarcimento dei danni.

2.1. - In giudizio, il Vaccarone proponeva querela di falso in via incidentale per far accertare la falsità delle firme apparentemente apposte sulle quietanze di anticipata estinzione e sulla polizza.

2.2. - Il giudice di primo grado, pur accogliendo la querela di falso in relazione alle quietanze di riscatto anticipato, rigettava le altre domande proposte originariamente sia dal Vaccarone che dalla figlia, Laura Vaccarone, intervenuta, che aveva a sua volta acquistato altre polizze.

3. - Proposto appello da entrambe le parti, l'impugnazione era accolta in parte: la Corte d'appello di Milano dichiarava l'annullamento per dolo determinante delle due polizze di nuova sottoscrizione e condannava Generali Italia s.p.a. a restituirgli le somme erogate per la sottoscrizione delle stesse, ma per il resto confermava la sentenza impugnata e, quindi, rigettava ogni domanda del Vaccarone volta a recuperare la differenza tra il capitale conferito nelle prime due polizze e il capitale che era stato versato per l'acquisto delle successive due polizze, estorte con l'inganno.

3.1. - La Corte d'appello assumeva poi che l'importo poteva essere stato trattenuto da Generali per costi di gestione e che incombeva sull'attore, appellante, l'onere di provare che quelle somme non erano state legittimamente trattenute.

3.2. - In particolare, la Corte d'appello affermava che la restituzione della differenza non rientrava tra le conseguenze naturali e dirette dell'annullamento delle nuove polizze, perché la differenza si riferiva non alle nuove ma alle vecchie polizze; ed assumeva che il ricorrente non avesse mai chiesto l'annullamento del negozio con il quale aveva riscattato le vecchie polizze: solo in questo caso sarebbe stato possibile chiedere la restituzione di quella differenza. Né le somme potevano essere riconosciute a titolo di danno, in mancanza della prova "che le stesse non sarebbero state applicate quali costi di gestione anche in caso di mantenimento delle vecchie polizze".

4.- Giuseppe Vaccarone propone ricorso per cassazione articolato in undici motivi ed illustrato da memoria nei confronti delle Generali Italia s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 2327 del 2021, emessa dalla Corte d'appello di Milano, pubblicata in data 21 luglio 2021, non notificata.

5. - Resiste, con controricorso illustrato da memoria, Generali Italia s.p.a.

6. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale, all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia la nullità parziale della sentenza per violazione dell'articolo 101 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe emesso una sentenza della terza via, o a sorpresa, avendo fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio senza prima promuovere alcun contraddittorio tra le parti, là dove fa riferimento alla omessa proposizione di una specifica domanda di annullamento del negozio di riscatto delle vecchie polizze da parte del dottor Vaccarone, questione mai posta da alcuna delle parti, né in primo grado né in appello, e sulla quale le parti non hanno avuto modo di prendere posizione né di soffermarsi.

Il ricorrente sottolinea che la Corte d'appello ha pregiudicato il suo diritto di difesa perché non gli ha dato modo di prendere posizione e dimostrare agevolmente l'infondatezza della questione, non avendo mai il ricorrente stipulato con le Generali alcun negozio che prevedesse il riscatto delle vecchie polizze anticipatamente e con costi a carico del cliente. Ribadisce di aver semplicemente estinto le vecchie polizze in scadenza, a costo zero e di aver accettato, con consenso estorto mediante il dolo, giudizialmente accertato,

dell'assicurazione, di reinvestire il capitale liquidato su altre due nuove polizze, meno redditizie.

Evidenza che non sono in alcun modo qualificabili nel senso di un anticipato riscatto i due documenti denominati richiesta di liquidazione per scadenza e reimpiego delle somme maturate relative alle vecchie polizze proprio perché essi indicano chiaramente che si tratti di una liquidazione per scadenza e non di riscatto anticipato.

Ricorda poi che le quietanze delle vecchie polizze sono state accertate come falsi.

Introducendo il tema centrale del ricorso, che sarà oggetto anche dei motivi successivi, il ricorrente ribadisce quindi di non aver mai sottoscritto alcun negozio di riscatto anticipato con costi a suo carico delle vecchie polizze perché non è mai intervenuto alcun riscatto anticipato, per cui, non essendo stato concluso alcun negozio di riscatto anticipato con costi a carico del richiedente, la parte ricorrente non avrebbe dovuto formulare alcuna domanda di annullamento di un negozio non viziato, ma mai concluso.

2. - Con il **secondo motivo** denuncia la nullità parziale della sentenza per violazione dell'articolo 132 comma uno numero 4 c.p.c. e la motivazione apparente in quanto alla Corte d'appello non avrebbe indicato gli elementi posti a fondamento della sua decisione di rigettare la domanda di condanna nei confronti delle Generali a restituirgli quella differenza di 22.000 € circa e non avrebbe illustrato l'iter logico posta a base della decisione.

3. - Con il **terzo motivo** si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto La Corte d'appello ha rigettato la domanda di restituzione al Vaccaroni della somma di 22.000 € circa invocando un negozio di riscatto con costi inesistente, mai concluso e del quale non è mai stata accertata l'esistenza.

4. - Con il **quarto motivo** si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. avendo la Corte d'appello

rigettato la medesima domanda sulla base della medesima argomentazione, ovvero richiamando un negozio di riscatto con costi a carico dell'acquirente la cui esistenza non è mai stata accertata.

5. - Col **quinto motivo** si denuncia la nullità parziale della sentenza e la motivazione apparente laddove la Corte d'appello ha affermato che il Vaccarone avrebbe dovuto chiedere l'annullamento del negozio di riscatto con costi a suo carico, pur avendo accertato che il Vaccarone non lo avesse mai stipulato.

6. - Con il **sesto motivo** si denuncia nuovamente la nullità parziale della sentenza e la motivazione apparente in quanto contraddittoria perché la Corte d'appello, pur avendo considerato interdipendenti tra di loro il presunto negozio di riscatto con costi delle vecchie polizze e i negozi di stipulazione delle nuove polizze e pur avendo annullato per dolo questi ultimi due contratti, ha poi ritenuto che fosse necessaria un'autonoma domanda di annullamento del negozio di riscatto delle vecchie polizze.

7. - Con il **settimo motivo** si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1321,1322 e 1441 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che il Vaccarone avrebbe dovuto chiedere l'annullamento per dolo del negozio di anticipato riscatto, in violazione del principio *simul stabunt simul cadent* applicabile in funzione del collegamento negoziale esistente tra il negozio di riscatto e i negozi di stipulazione delle nuove polizze.

Il ricorrente aggiunge poi che, se non come restituzione dovuta in conseguenza dell'annullamento delle nuove polizze, la compagnia di assicurazioni avrebbe dovuto essere condannata a restituirgli la somma indebitamente trattenuta titolo di risarcimento del danno. Di qui il secondo gruppo di motivi.

8. - Con l'**ottavo motivo** il Vaccarone denuncia la nullità parziale della sentenza per violazione dell'articolo 101 c.p.c. nella parte in cui non gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, sulla base di una eccezione, che avrebbe dovuto essere sollevata dalla

compagnia di assicurazioni, sollevata d'ufficio, relativa all'esistenza di costi di gestione atti a giustificare la mancata restituzione della differenza, senza neppure sottoporla al previo contraddittorio delle parti.

Sottolinea che se la Corte d'appello avesse sollecitato il contraddittorio sul punto l'attore avrebbe potuto agevolmente dimostrare, sulla base dell'esame delle vecchie polizze, che non esistevano costi di gestione emergenti che avrebbero potuto giustificare l'incameramento di ben 22.000 € cioè una somma pari ad un terzo del capitale investito.

9. - Con il **nono motivo** si deduce la nullità parziale della sentenza per violazione dell'articolo 132 primo comma numero 4 c.p.c. e l'esistenza di motivazione apparente perché la Corte d'appello non ha indicato gli elementi sui quali ha fondato la propria decisione di non condannare la Generali a pagare al Vaccarone la somma di 22.000 euro a titolo risarcitorio ma si è pronunciata sulla base di mere congetture, ipotizzando l'esistenza di costi di gestione non risultanti dagli atti.

10. - Con il **decimo motivo** il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per non aver la Corte d'appello riconosciuto il suo diritto di ottenere il pagamento della somma di 22.000 € circa a titolo risarcitorio sulla base di un'eccezione sollevata d'ufficio, non fondata su alcuna circostanza di fatto rilevabile dagli atti o dai documenti di causa.

11. - Con l'**undicesimo** censura la violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. per aver negato l'accoglimento della domanda risarcitoria in favore del Vaccarone sulla base di una circostanza di fatto non soltanto non sottoposta al contraddittorio, non provata e neppure ricavabile dagli atti di causa, ovvero che potessero esistere, in relazione alle due polizze vita di cui si discute, del valore complessivo di euro 60.000,00 circa, costi di gestione nella misura di 22.000 €.

12. - Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

A tale riguardo, possono essere considerati complessivamente i primi sette motivi, ovvero il settimo, agevolmente qualificabile come in grado di compendiare gli altri (che resterebbero, così, assorbiti).

Il Vaccarone correttamente ha proposto domanda di annullamento dei soli due negozi relativi alla accensione delle nuove polizze, a condizioni più sfavorevoli, il cui consenso ha affermato gli fosse stato estorto con dolo.

La corte d'appello ha accertato l'esistenza del dolo da parte della compagnia di assicurazioni, nel far sottoscrivere le nuove polizze al cliente e nel configurare il nuovo contratto come frutto di un anticipato scioglimento del precedente, in luogo di un semplice reinvestimento del capitale che si liberava per la scadenza: ed ha, di conseguenza, annullato per dolo i contratti di stipulazione delle nuove polizze.

Ha anche accertato, in accoglimento della querela di falso proposta dal ricorrente, che le due quietanze per anticipato riscatto delle prime due polizze rilasciate dalla controricorrente fossero un falso, preordinato dalla compagnia di assicurazioni a supporto del disegno di far sottoscrivere al cliente le nuove polizze incamerando della differenza.

Eliminati i due contratti a seguito dell'annullamento, accertata la falsità materiale delle quietanze per anticipato riscatto, null'altra iniziativa processuale avrebbe dovuto intraprendere rispetto ad essi il Vaccarone, che è stato accertato non ne fosse l'autore, tanto meno chiedere l'annullamento del negozio di anticipato riscatto del quale ha sempre allegato l'inesistenza affermando di non aver mai espresso alcuna manifestazione di volontà di anticipato riscatto risultante da quei due atti che, conformemente alle sue allegazioni, sono stati accertati come falsi e come tali privati di ogni effetto.

La corte d'appello, pur avendo pronunciato l'annullamento per dolo dei due "nuovi" contratti, e la falsità delle due quietanze per

anticipato riscatto, non ha posto in collegamento questi due passaggi, all'interno dell'unica operazione negoziale di reinvestimento dei capitali su sollecitazione dell'intermediario, e non ha tratto le conseguenze corrette che discendono dalla sua stessa pronuncia: estinzione alla scadenza delle due vecchie polizze ed obbligo restitutorio dell'intero capitale su di esse versato, se non trattenuto per altra causa.

Va accolto quindi il settimo motivo, col quale il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che egli avesse l'onere di richiedere anche l'annullamento per dolo del negozio di anticipato riscatto senza tener conto delle conseguenze della sua stessa pronuncia e del fatto che, caducate le due quietanze per essere state accertate come un falso commesso dall'agente della compagnia di assicurazioni per rappresentare l'avvenuto riscatto anticipato, risultava implicitamente accertato che le polizze erano cessate alla loro naturale scadenza, non essendo mai intervenuta la conclusione del diverso negozio di scioglimento anticipato.

Non avrebbe dovuto quindi la corte d'appello pretendere la proposizione di altre azioni relative a negozi non esistenti, ma semplicemente disciplinare, a fronte dell'avvenuta proposizione della domanda di restituzione della differenza tra i due investimenti, gli effetti restitutori, derivanti dall'annullamento delle nuove polizze e dall'accertamento di falso delle quietanze di anticipato riscatto, ovvero disporre la restituzione in capo al Vaccarone non solo del capitale transitato sulle nuove polizze, annullate, ma di tutto il capitale versato sulle vecchie polizze, scadute.

Vanno poi accolti l'undicesimo motivo e, per quanto di ragione, anche l'ottavo (mentre il nono e il decimo restano assorbiti), che addebitano alla corte d'appello, oltre all'errore di onerare l'attore della proposizione di una domanda non necessaria, anche di aver sollevato d'ufficio una questione rilevabile soltanto ad istanza di

parte e di aver, nel fare ciò, operato un ribaltamento degli oneri probatori.

In riferimento al trattenimento della differenza tra il capitale investito nelle prime due polizze e il capitale successivamente reinvestito, la corte d'appello solleva infatti d'ufficio la questione che un tale comportamento poteva essere giustificato dalla sussistenza di costi di gestione. Si tratta di questione rilevabile ad istanza di parte, in quanto specifica *causa excipiendi* o difesa atta a paralizzare gli obblighi restitutori della compagnia di assicurazioni con un fatto estintivo o almeno modificativo di quelli.

In più, oltre ad introdurre d'ufficio la questione, la corte d'appello, come correttamente censurato dall'undicesimo motivo, ribalta sul ricorrente i relativi oneri probatori, affermando che gravava su di lui l'onere di provare l'inesistenza di tali costi.

Spetta invece alla parte che, in possesso di una somma di denaro conferitagli da un terzo per un investimento concluso, solo parzialmente reinvestita in un nuovo programma di investimento, restituire la differenza tra il primo e il secondo investimento ancora nella sua disponibilità, non avendo più alcun titolo per trattenerla sulla base dell'andamento dei rapporti negoziali – a meno che non provi di aver una diversa ragione per rimanerne, in tutto o in parte, in possesso. Sarebbe stato quindi onere della compagnia di assicurazioni provare, a fronte di una estinzione delle prime polizze alla scadenza pattuita, di avere un diverso titolo – spese o altro – per trattenere la differenza tra il capitale investito nelle prime due polizze, che in difetto di un nuovo valido investimento avrebbe dovuto essere integralmente restituito al cliente, e quello riversato sulle seconde. Spetterà quindi al giudice di rinvio accertare se la relativa eccezione sia stata tempestivamente proposta, e se la parte onerata ne abbia provato la fondatezza e in che misura.

In accoglimento dei motivi 7, 8 e 11, con assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata è pertanto cassata. La causa è rinviata alla

Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Accoglie i motivi settimo, ottavo e undicesimo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione, in